

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1016/93 DEL CONSIGLIO

del 27 aprile 1993

che fissa il prezzo di base e il prezzo d'acquisto dei cavolfiori per il periodo dal 1° al 31 maggio 1993

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofruttili<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>(2)</sup>,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72, per ciascuno dei prodotti che figurano nell'allegato II di detto regolamento e per ogni campagna di commercializzazione devono essere fissati un prezzo di base e un prezzo di acquisto; che i prodotti in parola, raccolti nel corso di una campagna di produzione determinata, sono commercializzati dal mese di maggio al mese di aprile dell'anno successivo;

considerando che per garantire la continuità dei prezzi dei cavolfiori è quindi necessario fissare il prezzo di base e il prezzo d'acquisto per tale prodotto per il periodo dal 1° al 31 maggio 1993, in attesa di una decisione per la campagna 1993/1994;

considerando che a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3816/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che abolisce, nel settore degli ortofruttili, il meccanismo di compensazione applicabile agli scambi tra la Spagna e gli altri Stati membri e che stabilisce misure connesse<sup>(3)</sup>,

a partire dal 1° gennaio 1993 si applicano in Spagna i prezzi di base e d'acquisto comuni;

considerando che a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 742/93 del Consiglio, del 17 marzo 1993, che abolisce il meccanismo di compensazione per gli ortofruttili applicabile negli scambi tra il Portogallo e gli altri Stati membri<sup>(4)</sup>, a partire dal 1° aprile 1993 si applicano in Portogallo i prezzi comuni di base e d'acquisto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per il periodo dal 1° al 31 maggio 1993, il prezzo di base e il prezzo d'acquisto dei cavolfiori, espressi in ecu per 100 kg di peso netto, sono fissati come segue:

- prezzo di base: 30,91,
- prezzo d'acquisto: 13,45.

Questi importi si riferiscono ai cavolfiori « coronati » della categoria di qualità I, presentati in imballaggio.

Tali importi non tengono conto del costo dell'imballaggio in cui il prodotto è presentato.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 aprile 1993.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

B. WESTH

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 638/93 (GU n. L 69 del 20. 3. 1993, pag. 7).<sup>(2)</sup> Parere reso il 22 aprile 1993 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 10.<sup>(4)</sup> GU n. L 77 del 31. 3. 1993, pag. 8.